

Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e gli altri adempimenti fiscali – DL Liquidità

Premessa

Con il c.d. Decreto "Liquidità", sono stati, tra l'altro:

- riammessi i termini dei versamenti scaduti il 20 marzo u.s.;
- sospesi i termini di effettuazione di alcuni versamenti fiscali e contributivi;
- modificati i termini di altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte.

In generale le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:

- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
- dell'attività svolta.

Riammissione nei termini al 16.04.2020

Il DL "Cura Italia" aveva disposto il differimento al 20.03.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16.03.2020.

Il DL "Liquidità" riammette nei termini eventuali versamenti non effettuati entro il 20.03.2020 e rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.04.2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Tale proroga è generalizzata per tutti i contribuenti.

Differimento di alcuni versamenti secondo limiti dimensionali e/o di diminuzione di fatturato

Per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta. **Attenzione:** Non sono sospese le altre ritenute, tra l'altro quelle sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni!
- all'IVA;
- **Attenzione:** Non sono sospesi i pagamenti delle imposte sui redditi di società di capitali con esercizio non solare.
- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Il beneficio della sospensione dipende sia dai limiti dimensionali dei ricavi/corrispettivi dei contribuenti (se maggiori o inferiori a 50 milioni di Euro) e dalla percentuale di diminuzione di fatturato (33% per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 50 milioni di Euro; 50% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 50 milioni) nel mese di riferimento nei confronti di quello dell'anno precedente.

Il confronto deve essere effettuato periodo per periodo, quindi ogni versamento deve essere considerato autonomamente.

I soggetti che hanno iniziato l'attività dall'01.04.2019 possono godere del beneficio, a prescindere dal livello di fatturato. I soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente, per beneficiare della sospensione dei versamenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei rispettivi mesi di riferimento.

Esempio

La sospensione nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che il contribuente con ricavi/compensi inferiori a 50 milioni di Euro abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Analogo calcolo andrà effettuato per i versamenti di maggio con i dati del fatturato di aprile.

Coordinamento con il DL "Cura Italia"

Attenzione: i soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro, che hanno beneficiato della sospensione con il DL "Cura Italia" al fine di usufruire delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.

Attenzione: per i soggetti individuati dal DL "Cura Italia" che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione individuata da tale decreto dal 02.03.2020 e fino al 30.04.2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta; agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria. In caso di imprese multi-attività occorre prendere in considerazione l'attività prevalente.

Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020. Per i mesi successivi dovranno applicare il DL Liquidità, con le limitazioni sopra indicate. I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi del DL Cura Italia senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'01.06.2020), oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 30.06.2020, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Controlli

Il DL "Liquidità" stabilisce che l'INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l'INAIL comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alla disciplina prevista dallo stesso art. 18 sopra illustrata.

L'Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.

Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Nel DL "Liquidità" viene prorogata la disciplina già prevista nel DL "Cura Italia" relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (2019, per i soggetti "solari"), viene infatti previsto che non siano assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo

e sulle provvigioni i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza l'applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 31.07.2020, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Viene infatti stabilito che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza l'applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.

Restano invariate le ordinarie scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovute per il terzo e quarto trimestre

Proroghe di termini relativi alle Certificazioni uniche 2020

Viene ulteriormente prorogato al 30.04.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Resta, invece, fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Viene prorogato al 30.04.2020 anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti d'imposta delle Certificazioni Uniche 2020.

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.03.2020.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.